



Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Gaeta

Via Docibile n. 25 – 0771/460100 – gaeta@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 04 / 08

Località: Comune di Gaeta – Porto Commerciale - **Data:** //////////////

Ente: Capitaneria di Porto di Gaeta - **Recapito telefonico:** 0771/460100

Il Comandante del Porto di Gaeta:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 06/98 del 26.02.1998 e successive modifiche di disciplina degli ormeggi nel Porto di Gaeta;
- VISTO** la nota fax prot. 016 in data 02.01.2007 con la quale è stata trasmessa all'Autorità Portuale di Civitavecchia sede di Gaeta la bozza di modifica del Regolamento Accosti vigente;
- VISTE** le risultanze della riunione tenutasi in data 06.02.2007 presso la sede della Capitaneria di Porto di Gaeta, alla quale hanno preso parte rappresentanti dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, delle Agenzie Marittime e dei servizi tecnico – nautici operanti presso il Porto di Gaeta;
- VISTA** la nota prot. 8199 in data 16.05.2007 con la quale questa Capitaneria di Porto ha trasmesso la nuova bozza di modifica al Regolamento accosti all'Autorità Portuale di Civitavecchia per il preliminare parere di competenza;
- VISTA** la nota prot. 16894 in data 20.12.2007 con la quale l'Autorità Portuale di Civitavecchia ha espresso il proprio parere in merito;
- CONSIDERATA:** la necessità di procedere alla modifica di talune disposizioni dettate dal Regolamento Accosti vigente al fine di garantire la piena operatività dello scalo marittimo di Gaeta, anche in considerazione delle disposizioni dettate dall'ISPS Code in materia di Port Security, il tutto nelle more di una revisione definitiva ed integrale dell'Ordinanza n. 06/98;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 62 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

L'articolo 23 ("Richieste d'accosto") dell'Ordinanza 06/98 in data 26.02.1998 è così modificato:

"Per ottenere l'assegnazione dell'accosto, il comandante o l'armatore della nave deve far pervenire alla Capitaneria di Porto di Gaeta, anche tramite il proprio raccomandatario marittimo esercente in Gaeta, una comunicazione scritta, conforme agli allegati "3" (nave in arrivo), "5" (relativo al sistema HAZMAT) al presente Regolamento, entro **48 ore** dall'orario di previsto arrivo (per "arrivo" si intende il momento nel quale la nave entra nell'ambito portuale di Gaeta sia per ormeggio che per fonda). Nel computo delle 48 ore suddette non sono da considerare le giornate di sabato e domenica.

Le richieste d'approdo suddette dovranno specificare che la nave oggetto della comunicazione effettuerà le operazioni commerciali indicate senza sostare inoperosa alla banchina durante i giorni feriali, garantendo almeno un turno di lavoro durante la giornata del sabato.

Le variazioni superiori alle 2 (due) ore dell'orario di arrivo indicato nella richiesta d'approdo devono essere comunicate per iscritto; in mancanza la nave si considera pronta all'orario indicato se è in anticipo o non pronta se in ritardo; di conseguenza, in caso di ritardo superiore alle due ore non comunicato per iscritto, la nave perderà il turno di precedenza rispetto ad un'altra nave giunta nel frattempo. Sarà cura di ogni Agenzia Marittima/Raccomandataro Marittimo/Comandante Nave/Armatore comunicare le variazioni di ETA delle unità non appena ne abbiano notizia, consentendo una proficua gestione del traffico portuale e, comunque, di inviare quotidianamente (entro le ore 14.00) alla Capitaneria di Porto di Gaeta comunicazione di conferma ETA previsto.

Le richieste d'approdo potranno essere anticipate anche via fax (fax: 0771/464724) o via e-mail (in orario di ufficio a gaeta@guardiacostiera.it) ferma restando la necessità di consegna dell'originale "a mano" presso la Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale durante le ore di ufficio ovvero al personale di guardia al di fuori dell'orario di servizio.

Le Richieste d'approdo e le eventuali variazioni presentate fuori dai termini suindicati sono tenute in considerazione **in via eccezionale** compatibilmente con altre esigenze del traffico portuale.

A richiesta degli interessati viene annotato, sulle richieste d'approdo presentate a mano e sull'eventuale copia esibita e da restituire, l'orario di presentazione in Capitaneria; l'annotazione viene apposta dal personale della Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale o dall'Ufficiale/Sottufficiale di servizio fuori dall'orario di ufficio."

Articolo 2

L'articolo 24 ("Assegnazione dell'accosto. Partenze. Precedenze. Spostamenti") dell'Ordinanza 06/98 è così modificato:

"Entro le ore 14.00 di ciascun giorno feriali, la Capitaneria di Porto stabilisce, per le successive 24 (ventiquattro) ore la movimentazione delle navi nell'ambito portuale di Gaeta. Per quanto sopra entro l'ora suddetta, dovrà pervenire da parte dei comandanti/armatori/raccomandatori marittimi delle navi interessate una comunicazione via fax con l'indicazione dell'orario di movimentazione della nave (ormeggio/disormeggio/fonda).

Qualora la nave sostì inoperosa in banchina e/o non pervenga la relativa dichiarazione si cui all'art. 23 del presente provvedimento, la nave sarà considerata non pronta a lavorare e perderà il turno di precedenza prendendo posto in coda alla nave che all'atto della rinuncia dell'accosto ovvero alla perdita del turno per inoperosità, sia già presente in rada ed abbia la possibilità di procedere all'accosto lasciato libero dalla nave considerata non pronta o inoperosa.

La nave si intende inoperosa quando, a partire dall'ormeggio sia trascorso almeno un turno di lavoro (8 ore) senza che la stessa abbia iniziato le operazioni commerciali; la nave dichiarata inoperosa dovrà lasciare l'accosto a proprie spese per far posto alle navi che in base al precedente comma acquisiscono il diritto di precedenza.

In conseguenza di più richieste, le manovre di ormeggio, disormeggio, nonché l'assegnazione degli accosti, tenuto conto della necessità da parte sia dell'Autorità Marittima sia degli operatori privati, di predisporre i necessari servizi portuali, vengono disposte, in linea di massima, salvo casi particolari, di volta in volta valutati, secondo il seguente ordine di preferenza:

1. Navi che hanno presentato la richiesta d'approdo entro l'ora indicata nell'art. 23 secondo l'orario di arrivo o di ultimazione delle operazioni commerciali in corso;
2. Navi che hanno presentato la richiesta d'approdo dopo l'ora indicata nell'art. 23, secondo l'ordine di arrivo o di ultimazione delle operazioni commerciali in corso;

In particolare:

- La richiesta di assegnazione di uno specifico posto di ormeggio avanzata nella richiesta d'approdo o nella comunicazione di movimentazione della nave, quando è disponibile un'altra idonea banchina operativa, viene concessa tenendo presente le preferenze specificate nei punti 1) e 2) del presente articolo, compatibilmente con la possibilità di dare accosto ad un'altra nave, che per caratteristiche tecniche o per tipo di carico potrebbe ormeggiare soltanto alla banchina specificatamente richiesta. Tale nave deve essere prevista arrivare entro le 24 (ventiquattro) ore successive allora di arrivo della prima nave in base alle comunicazioni pervenute alla Capitaneria di Porto nei termini citati nel precedente art. 23.
Nel computo delle 24 (ventiquattro) ore non sono comprese le giornate festive, salvo che la prima nave non richieda l'autorizzazione al lavoro portuale straordinario.
- Una nave che per caratteristiche tecniche o tipo di carico possa ormeggiare soltanto alla banchina specificatamente richiesta, quando al suo arrivo la detta banchina sia già occupata, può chiedere ed ottenere, pagando le spese portuali (pilotaggio, ormeggiatori ed eventuali rimorchiatori), che la stessa venga lasciata libera. Il pagamento delle spese portuali relative al richiesto spostamento deve essere esplicitamente dichiarato nella citata richiesta. Il movimento sarà disposto compatibilmente con la disponibilità di altra banchina operativa libera ed idonea al tipo di operazione commerciale che la nave già all'ormeggio sta svolgendo ed in orario tale da non comportare interruzioni nelle operazioni di scarica o di caricazione in corso. Le operazioni di spostamento da un accosto all'altro dovranno comunque essere consentite dalla nave che sta operando, al più tardi, a partire dalle ore 06.00 del primo giorno feriale disponibile ovvero alle prime luci dell'alba a seconda della stagione.
- Lo spostamento a propria richiesta di una nave da una banchina ad un'altra per completamento delle operazioni commerciali potrà essere autorizzato a condizione che al momento del raggiungimento delle condizioni per lo spostamento (ad es. pescaggio idoneo) non siano presenti in rada altre navi in attesa di ormeggiare presso la banchina di destinazione; in quest'ultimo caso sarà necessario formalizzare una dichiarazione attestante la disponibilità a lasciare l'accosto non appena la nave già in attesa chiederà di ormeggiare;
- Quando, a giudizio dell'Autorità Marittima, per esigenze connesse alla sicurezza della manovra una nave può ormeggiare soltanto in testata della Banchina Commerciale già occupata da altra nave, la prima può chiedere ed ottenere lo spostamento in radice pagando i servizi portuali necessari. L'accollo del predetto pagamento deve essere esplicitamente dichiarato nella citata richiesta. Il richiesto movimento dovrà avvenire in orario tale da non comportare interruzioni delle operazioni commerciali in corso.
- Una nave che in rapporto allo spazio disponibile presso la Banchina Commerciale possa utilmente ormeggiare prima di altra nave giunta precedentemente ed in attesa che si liberi un utile posto di ormeggio, può chiedere ed ottenere l'autorizzazione all'ormeggio a condizione che nella predetta richiesta venga dichiarata la disponibilità a lasciarlo libero a proprie spese all'atto del disormeggio della prima nave il cui ormeggio impediva l'attracco di quella in attesa in rada avente il diritto di precedenza all'accosto.
- Una nave che chieda di effettuare operazioni commerciali in giorni e/o ore non lavorativi ad una banchina occupata da altra nave che non lavora, può richiedere ed ottenere l'autorizzazione a quell'ormeggio a condizione che nella richiesta venga esplicitamente dichiarato che la stessa si obbliga a pagare i servizi portuali relativi allo spostamento di tale nave (disormeggio/ormeggio) e che lasci libera la banchina così occupata entro e non oltre le ore 06.00 del primo giorno feriale.

- Le richieste di approdo, le comunicazioni di movimentazione nave e/o spostamento inoltrate a questa Capitaneria di Porto incomplete o comunque non conformi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento non saranno prese in considerazione.
- Possono costituire deroga per la precedenza nelle operazioni di ormeggio/disormeggio/movimentazione in genere le navi che effettuano servizio crocieristico, le quali hanno la precedenza a prescindere dall'orario di arrivo presso le acque dell'ambito portuale di Gaeta.
- La Capitaneria di Porto, per particolari e contingenti esigenze, si riserva, comunque, la possibilità di regolare gli accosti anche in maniera diversa da tutto quanto sopra disciplinato per casi non previsti dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

Articolo 3

L'articolo 20 ("Ormeggi notturni") dell'Ordinanza n. 06/98 al punto 2) è così modificato:

"L'ormeggio è consentito alle navi aventi una lunghezza massima non superiore a metri lineari 95,00 (novantacinque) ed a condizione che la radice della Banchina Commerciale sia libera. Per navi aventi una lunghezza superiore a metri lineari 90,00 è necessario l'uso di un rimorchiatore"

Articolo 4

L'articolo 19 ("Uso dei rimorchiatori") dell'Ordinanza n. 06/98, così come modificato dall'Ordinanza n. 23/02, nella parte in cui dispone "Nave bielica o con bow thruster" è da intendersi "Nave bielica e/o con bow thruster".

Articolo 5

L'articolo 3 punto 1) ("Ambito di applicazione del Regolamento") dell'Ordinanza n. 06/98 è così integrato:

"Le navi sottoposte a provvedimenti di sequestro disposti dall'Autorità Giudiziaria per motivi amministrativi e/o penali, nonché a seguito di provvedimenti di "fermo nave" disposti dall'Autorità Marittima, al termine delle operazioni commerciali, fatta salva la possibilità di restare all'ormeggio in assenza di altre navi in attesa, dovranno recarsi nei punti di ancoraggio all'interno dell'area di pilotaggio.

La Capitaneria di Porto, per particolari e contingenti esigenze, si riserva, comunque, la possibilità di derogare a quanto disposto nel precedente comma, a seguito di disposizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o per motivi inerenti la sicurezza della navigazione (safety e security)".

Articolo 6

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, saranno puniti a norma dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Gaeta, della sede di Gaeta dell'Autorità Portuale di Civitavecchia e del Comune di Gaeta.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Vincenzo LEONE